

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PIOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1963

Norme modificative ed integrative delle leggi 19 luglio 1962, n. 959, e 12 agosto 1962, n. 1289 e n. 1290, concernenti la revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria e di quella del tesoro

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, in sede di discussione del disegno di legge « Norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria » (2009), la Commissione Finanze e Tesoro del Senato, rilevato che con l'approvazione del disegno di legge stesso si sarebbero venute a determinare delle sensibili sperequazioni con gli analoghi provvedimenti riguardanti l'Amministrazione del tesoro, venne tuttavia nella determinazione, allo scopo di non ritardarne l'iter, di dargli ugualmente corso, approvando però nel contempo il seguente ordine del giorno:

« La Commissione Finanze e Tesoro del Senato, approvando il disegno di legge numero 2009, ha rilevata l'esistenza di alcune situazioni di carriera del personale che non sono corrispondenti a quelle che ha riscontrato nei disegni di legge nn. 2082, 2093 e 905 in corso di discussione; ritenuto che sia opportuno ed utile che nei Dicasteri finanziari le carriere del personale siano regolate in modo analogo, auspica un'iniziativa legislativa che sia intesa ad ottenere quell'armonizzazione che ritiene indispensabile per la attività dei Dicasteri stessi ».

Pertanto, in relazione a quanto sopra, ho predisposto l'unito provvedimento diretto a sanare, per quanto possibile, le rilevate sperequazioni e ad armonizzare le norme della legge n. 959 con quelle delle leggi 12 agosto 1962, n. 1289 e n. 1290, e della legge 16 agosto 1962, n. 1291, riguardanti gli Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato.

Con l'occasione, ho ritenuto di proporre anche alcune norme intese a precisare o ad integrare la portata di alcune disposizioni particolari contenute nella legge n. 959.

* * *

Ciò premesso, in merito ai singoli articoli si chiarisce quanto segue:

Art. 1. — Con l'articolo in parola, si estende, per motivi di equità, la corresponsione dell'indennità prevista dall'articolo 5 della legge n. 959 anche al personale addetto alla manutenzione delle centrali termiche, telefoniche, elettriche e per impianti idraulici

di sollevamento acqua dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 2. — Con tale articolo si mira a rettificare il primo comma dell'articolo 16 della legge n. 959, dove nel testo approvato dal Parlamento, anzichè « conservando l'anzianità di carriera e "di" qualifica acquisita » si legge « conservando l'anzianità di carriera e "la" qualifica acquisita ».

Art. 3. — Con l'articolo in questione si tende a rettificare il quarto comma dell'articolo 17 della legge n. 959, dove, nel testo approvato dal Parlamento, anzichè « di cui al presente articolo » si legge « di cui all'articolo 15 ».

Art. 4. — Con detto articolo si provvede a sostituire l'articolo 18 della legge n. 959 per armonizzarne ed integrarne le disposizioni con quelle analoghe contenute nell'articolo 3 della legge n. 1289.

Art. 5. — Con il presente articolo si mira a stabilire in favore del personale delle carriere esecutive tecniche di cui ai quadri 15 e 17 della legge n. 959, una norma analoga a quella prevista dall'articolo 20 della legge stessa che favorisca — con le modalità ivi previste — il passaggio del personale delle carriere esecutive medesime in quelle corrispondenti tecniche di concetto.

Al riguardo si precisa che si è ritenuto di dover limitare ad un terzo il numero dei posti conferibili agli impiegati in questione, e di richiedere inoltre il possesso, da parte degli aspiranti, del titolo di studio specifico prescritto per l'accesso alla qualifica iniziale delle carriere tecniche di concetto di cui trattasi; e ciò in considerazione delle peculiari funzioni a quest'ultime devolute dagli ordinamenti delle rispettive professioni tecniche (geometri, eccetera).

Art. 6. — Con tale articolo si tende a precisare che il beneficio della conservazione della precedente anzianità di servizio, per un massimo di quattro anni, previsto a favore del personale inquadrato a norma dell'articolo 20 della legge n. 959, si applica

non solo ai fini della promozione a primo segretario ma anche agli effetti delle promozioni per le quali è richiesta, invece, una « anzianità di qualifica ».

Art. 7. — Con l'articolo 7 si viene ad integrare l'articolo 21 della legge n. 959 in modo da poter estendere all'Amministrazione finanziaria il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 17 della legge n. 1289, il quale offre anche al personale salariato, di cui all'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, numero 90, adibito a mansioni non salariali, la possibilità prevista per il personale c.d. « cottimista » di sistemarsi nelle categorie del personale non di ruolo di cui alla tabella 1, allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

Art. 8. — L'articolo 22 della legge n. 959 prevede che un terzo dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle diverse carriere debba essere riservato ai cosiddetti « cottimisti ». Il corrispondente articolo 18 del provvedimento n. 1289 estende, invece, tale riserva agli impiegati dei ruoli organici dell'Amministrazione centrale del Tesoro partecipanti ai concorsi stessi e che siano in possesso del prescritto titolo di studio.

Con l'articolo in questione si provvede ad integrare nel senso anzidetto l'articolo 22 sopra riferito.

Art. 9. — L'articolo 4, ultimo comma, della legge 7 luglio 1959, n. 469, stabilisce che il riassorbimento dei posti conferiti in soprannumero nella qualifica di vice direttore delle carriere speciali venga effettuato con le vacanze che si verificheranno nella qualifica di vice direttore, o equiparata.

Di conseguenza, appare opportuno precisare che i posti portati in aumento alla dotazione organica della qualifica di vice direttore con la legge n. 959, non dovranno essere destinati al riassorbimento dei posti in soprannumero innanzi indicati.

Allo scopo di chiarire quanto sopra, con l'articolo 9 si è provveduto ad integrare il disposto dell'articolo 30 della legge n. 959, comprendendo tra i destinatari della norma

stessa anche i vice direttori delle carriere speciali promossi in soprannumero, nonchè a rettificare il detto articolo 30 in cui è stata omessa l'indicazione della qualifica di « Computista principale » corrispondente a quelle di assistente principale e di disegnatore principale relative al coefficiente di stipendio 229 del ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Con l'aggiunta dell'ultimo comma al sopracitato articolo 30 si è inteso estendere agli assistenti principali ed ai disegnatori principali appartenenti alla carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, le disposizioni contenute nell'articolo 11 — primo e secondo comma — della legge 22 ottobre 1961, n. 1143; e ciò nella considerazione che gli impiegati innanzi menzionati non hanno potuto a suo tempo fruire dei benefici previsti dalla citata legge n. 1143 essendo la loro carriera regolata da norme di carattere particolare.

Art. 10. — L'articolo 34 della legge n. 959, che consente al personale ausiliario in possesso del titolo di studio prescritto di transitare nelle carriere esecutive, si diversifica dal corrispondente articolo 16 del provvedimento n. 1289, in quanto quest'ultimo stabilisce che possono usufruire del predetto passaggio anche gli impiegati della carriera ausiliaria che abbiano espletato per almeno un triennio, ancorchè in periodi distinti, le mansioni proprie della carriera esecutiva con la qualifica di ottimo.

Con l'articolo 10 in esame si provvede a modificare in tal senso l'articolo 34 di cui sopra.

Art. 11. — Con l'articolo in questione si tende a modificare il secondo comma dell'articolo 39 della legge n. 959 al fine di adottare la stessa formulazione del secondo comma dell'articolo 24 della legge n. 1289, più favorevole agli impiegati interessati.

Artt. 12 e 13. — Nonostante l'emanazione della legge 12 agosto 1962, n. 1289, il Ministero del tesoro è venuto a trovarsi nella

necessità di dover assumere in questi ultimi mesi circa 300 cottimisti per sopperire ad inderogabili ed urgenti esigenze del servizio « danni di guerra ».

In situazione analoga versa l'Amministrazione finanziaria, la quale, per far fronte a pressanti e indilazionabili circostanze connesse con l'espletamento dei servizi relativi alla restituzione dell'I.G.E. e dei diritti di confine sui prodotti esportati, al contenzioso penale tributario ed al rimborso di tributi indebitamente o irregolarmente percepiti, ha assoluto bisogno di avvalersi della opera di circa 100 elementi « cottimisti », in servizio all'entrata in vigore della legge n. 959 (14 agosto 1962) da data però posteriore al 12 aprile 1962, la quale circostanza ne impedisce la sistemazione ai sensi dell'articolo 21 della legge stessa.

Sembra equo, pertanto, mentre si estende all'Amministrazione del Tesoro la disciplina prevista per l'Amministrazione finanziaria in materia di divieto di assunzione di personale non di ruolo di cui all'articolo 24 della legge n. 959, di prevedere nel contempo la possibilità di far beneficiare anche il personale anzidetto delle norme relative alla sistemazione in questione.

Art. 14. — Con detto articolo si provvede a modificare la denominazione delle qualifiche della carriera di concetto dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette in modo da uniformarla a quelle previste per la carriera di concetto dal testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, così come è avvenuto per le corrispondenti carriere delle altre Amministrazioni periferiche del Ministero delle finanze.

Art. 15. — Con detto articolo si provvede a modificare la denominazione delle qualifiche della carriera di concetto dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari — ruolo dei cassieri degli uffici del registro — apportandovi le stesse modificazioni previste dal precedente articolo per l'analoga carriera dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette.

Art. 16. — Con l'articolo in esame si provvede sostanzialmente ad integrare, nel ruolo

ad esaurimento del personale del servizio tecnico agrario, la qualifica corrispondente al coefficiente di stipendio 325 con l'aggettivo « superiore », omissa in sede di approvazione del quadro 14 allegato alla legge n. 959.

Art. 17. — Con l'articolo in esame si provvede ad integrare le qualifiche della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette — ruolo del personale di archivio dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette — con la qualifica di applicato aggiunto corrispondente al coefficiente 157 di stipendio, omissa nel quadro relativo allegato alla legge numero 959.

Art. 18. — È inteso ad adeguare i ruoli ivi menzionati alle necessità effettive dei

servizi, conformemente ai criteri attuati per l'Amministrazione centrale del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato.

Artt. 19, 20 e 21. — Detti articoli prevedono, rispettivamente, la decorrenza dei termini per la presentazione delle domande da parte dei destinatari delle norme innovative di cui al disegno di legge di che trattasi, la data di entrata in vigore delle singole norme in esso previste ed il modo di copertura dell'onere finanziario.

Quanto a quest'ultima parte, i conteggi effettuati dagli uffici dei Ministeri delle finanze e del tesoro, all'uopo interpellati, offrono la garanzia che l'onere previsto nelle precedenti leggi, può comprendere, senza uopo di aumento, l'ulteriore spesa derivante dalle nuove norme del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

All'articolo 5 della legge 19 luglio 1962, n. 959, è aggiunto il seguente comma:

« L'indennità di cui al precedente comma è altresì estesa al personale addetto alla manutenzione delle centrali termiche, telefoniche, elettriche e per impianti idraulici di sollevamento acqua dell'Amministrazione finanziaria ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 16 della legge 19 luglio 1962, n. 959, è sostituito dal seguente:

« Gli impiegati con qualifica *ad personam* previsti dall'articolo 198 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono essere collocati, a domanda, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nei corrispondenti ruoli previsti dagli annessi quadri 6, 7 e 8, a decorrere dalla predetta data, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita e prendendo posto dopo l'ultimo degli impiegati appartenenti alla qualifica nella quale vengono inquadrati ».

Art. 3.

Il quarto comma dell'articolo 17 della legge 19 luglio 1962, n. 959, è sostituito dal seguente:

« Il collocamento nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria degli impiegati di cui al presente articolo è disposto, ove occorra, anche in soprannumero, da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze. In corrispondenza dei soprannumeri saranno lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale ».

Art. 4.

L'articolo 18 della legge 19 luglio 1962, n. 959, è sostituito dal seguente:

« Gli impiegati dei ruoli aggiunti, istituiti a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, in corrispondenza dei ruoli organici sostituiti da quelli di cui ai quadri annessi alla presente legge, sono collocati nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici di cui agli stessi quadri con decorrenza dal 1° febbraio 1962.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nei confronti degli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge nell'Amministrazione finanziaria, il cui inquadramento nei ruoli aggiunti sarà disposto successivamente alla data medesima. Il collocamento di tali impiegati nei ruoli organici avrà la stessa decorrenza dell'inquadramento nei ruoli aggiunti, ma non potrà comunque essere anteriore alla data del 1° febbraio 1962.

Il personale di cui ai precedenti commi è inserito nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza.

Ove gli impiegati dei ruoli aggiunti collocati nei ruoli organici ai sensi del presente articolo siano in possesso dell'anzianità richiesta ai fini dell'ammissione ai concorsi per merito distinto ed agli esami di idoneità per le promozioni alle qualifiche di direttore di sezione e di primo segretario, e qualifiche equiparate, o ai concorsi per esami a vice direttore delle carriere speciali, e qualifiche equiparate, nonché ai fini della ammissione ai concorsi per esami ed agli scrutini per la promozione a primo archivist, e qualifiche equiparate, ai fini della anzianità richiesta per la promozione a commesso, e qualifiche equiparate, tale anzianità si attribuisce, per gli stessi fini, agli impiegati di cui al precedente comma, già appartenenti ai ruoli organici, che li precedono nell'ordine di ruolo, ferma restando, ad

ogni effetto, l'efficacia delle promozioni conferite dopo il 1° febbraio 1962 alle qualifiche indicate nel presente comma ed alle qualifiche inferiori.

Il collocamento nei ruoli organici degli impiegati di cui al presente articolo è disposto, anche in soprannumero, da riassorbirsi in ragione di metà delle vacanze successive.

Nei riguardi degli impiegati a suo tempo inquadrati tra il personale non di ruolo dell'Amministrazione centrale e provinciale del Ministero delle finanze in applicazione di disposizioni legislative relative alla sistemazione presso le Amministrazioni statali del personale di Enti, Aziende ed uffici soppressi o in via di soppressione, il periodo prescritto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per il collocamento nei ruoli speciali transitori è ridotto della metà.

Gli impiegati già appartenenti ai ruoli speciali transitori e ai ruoli aggiunti che siano stati inquadrati nei corrispondenti ruoli organici, in applicazione di disposizioni legislative o a seguito di concorsi, possono conseguire, a domanda, da presentarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento eventualmente più favorevole a cui avrebbero avuto diritto a norma del presente articolo, ove fossero rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o ruoli aggiunti.

Al personale di cui al comma precedente è riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianità complessiva del servizio prestato nel ruolo aggiunto e nel ruolo ordinario ».

Art. 5.

Nella prima applicazione della legge 19 luglio 1962, n. 959, un terzo dei posti complessivamente disponibili, dopo gli inquadramenti previsti dalla legge stessa, nelle qualifiche iniziali delle carriere di concetto di cui ai quadri 10 (ruolo del personale tecnico) e 11 (ruolo del personale tecnico degli uffici

tecnici delle imposte di fabbricazione) è conferito, a domanda e in base a graduatorie di merito formate dal Consiglio di amministrazione, agli impiegati della carriera esecutiva appartenenti ai ruoli di cui ai quadri 15 (ruolo del personale tecnico) e 17 (ruolo del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione), in possesso del titolo di studio specifico previsto dai rispettivi ordinamenti per l'ammissione nelle carriere di concetto suddette.

Il conferimento dei posti di cui al precedente comma è effettuato con le modalità, i criteri e gli effetti previsti nell'articolo 20 della legge 19 luglio 1962, n. 959.

Art. 6.

Il sesto comma dell'articolo 20 della legge 19 luglio 1962, n. 959, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti della promozione alla qualifica immediatamente superiore a quella in cui viene effettuato l'inquadramento di cui ai precedenti commi ed ai fini dell'ammissione al concorso per merito distinto ed agli esami di idoneità per la promozione a primo segretario o equiparata, il personale inquadrato a norma del presente articolo conserva per intero, entro il limite massimo di quattro anni, rispettivamente l'anzianità posseduta nella qualifica e nel ruolo di provenienza ».

Art. 7.

All'articolo 21 della legge 19 luglio 1962, n. 959, è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni del presente articolo sono applicabili, con estensione delle norme contenute nell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, al personale salariato di cui all'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, adibito a mansioni non salariali da data non posteriore a quella di entrata in vigore di quest'ultima legge, in servizio alla data stessa nell'Amministrazione finanziaria ».

Art. 8.

All'articolo 22 della legge 19 luglio 1962, n. 959, è aggiunto il seguente comma:

« Delle riserve di posti stabilite con il presente articolo sono ammessi a fruire anche gli impiegati dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria che partecipino ai concorsi di cui ai commi precedenti e siano in possesso del prescritto titolo di studio ».

Art. 9.

L'articolo 30 della legge 19 luglio 1962, n. 959, è sostituito dal seguente:

« I posti conferiti in soprannumero nella qualifica di vice direttore delle carriere speciali dell'Amministrazione finanziaria in applicazione degli articoli 361 e 364 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'articolo 4 della legge 7 luglio 1959, n. 469, e nella qualifica di assistente principale, computista principale e disegnatore principale nella carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, in applicazione degli articoli 361, 363 e 377 del testo unico sopracitato, sono riassorbiti con la cessazione dal servizio di coloro che li occupano o con la loro nomina alla qualifica superiore.

Agli assistenti principali, ai computisti principali ed ai disegnatori principali della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali sono estese le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143 ».

Art. 10.

L'articolo 34 della legge 19 luglio 1962, n. 959, è sostituito dal seguente:

« Fermo restando il disposto del precedente articolo 4, secondo comma, nella prima applicazione della presente legge, un quarto dei posti disponibili complessivamente nelle qualifiche iniziali delle carriere esecutive di

cui ai quadri 14, 15, 16, 17, 18 e 19 possono essere conferiti in base a graduatorie di merito formate dal Consiglio di Amministrazione, agli impiegati del ruolo organico della corrispondente carriera ausiliaria dello stesso ramo dell'Amministrazione finanziaria, in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alle carriere esecutive, ovvero che abbiano espletato per almeno un triennio, anche se in periodi distinti, le mansioni proprie della carriera esecutiva riportando la qualifica di ottimo.

La graduatoria di cui al comma precedente è formata tenendo conto del titolo di studio posseduto, delle mansioni svolte dall'impiegato nell'ultimo triennio quali risultano dai relativi rapporti informativi, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi, nonché dell'esito di un esame consistente in un colloquio vertente sui servizi d'istituto dell'Amministrazione di appartenenza.

La Commissione esaminatrice è composta:

da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, che la presiede;

da quattro impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a consigliere di 2^a classe assolve le funzioni di segretario.

Per ottenere l'inquadramento previsto dal primo comma, gli interessati debbono produrre domanda, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'inquadramento decorre dalla data medesima.

Agli effetti dell'ammissione ai concorsi per esami ed agli scrutini per merito comparativo per la promozione a primo archivista e qualifiche equiparate, il personale inquadrato a norma del presente articolo conserva per intero, entro il limite massimo di quattro anni, l'anzianità di servizio posseduta nel ruolo di provenienza.

Salve le più favorevoli valutazioni stabilite dalle norme vigenti, le disposizioni di

cui al comma precedente si applicano anche agli impiegati delle carriere esecutive, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, provenienti da un ruolo della carriera ausiliaria dello stesso ramo dell'Amministrazione finanziaria ».

Art. 11.

Il secondo comma dell'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959, è sostituito dal seguente:

« Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni siano pari od inferiori ad un biennio ».

Art. 12.

Ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo 21 della legge 19 luglio 1962, n. 959, nell'articolo 17 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, e nell'articolo 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, è data facoltà alla Amministrazione delle finanze ed a quella del tesoro di comprendere nel collocamento nelle categorie di personale non di ruolo previsto dalla anzidette disposizioni, anche coloro che, comunque assunti o denominati, prestino servizio con carattere di continuità, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli uffici delle Amministrazioni medesime.

Il collocamento di cui al comma precedente è disposto avuto riguardo alla natura e alle comprovate esigenze dei singoli servizi.

Art. 13.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono estese all'Amministrazione del tesoro le norme contenute nell'articolo 24 della legge 19 luglio 1962, n. 959.

I contingenti previsti nel primo comma del predetto articolo sono stabiliti di volta in volta con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri,

Art. 14.

Le qualifiche della carriera di concetto dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette di cui al quadro 12 allegato alla legge 19 luglio 1962, n. 959, sono sostituite dalle seguenti:

coefficiente di stipendio	Qualifica
500	Contabili capi
402	Contabili principali
325	Primi contabili
271	Contabili
229	Contabili aggiunti
202	Vice contabili

Art. 15.

Le qualifiche della carriera di concetto dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari (ruolo dei cassieri degli uffici del registro) di cui al quadro 13 allegato alla legge 19 luglio 1962, n. 959, sono sostituite dalle seguenti:

coefficiente di stipendio	Qualifica
500	Cassieri capi
402	Cassieri principali
325	Primi cassieri
271	Cassieri
229	Cassieri aggiunti
202	Vice cassieri

Art. 16.

Le qualifiche della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza (ruolo ad esaurimento del personale del servizio tecnico agrario) di cui al quadro 14 allegato alla legge 19 luglio 1962, n. 959, sono sostituite dalle seguenti:

coefficiente di stipendio	Qualifica
325	Assistente agrario superiore
271	Assistenti agrari capi
229	Primi assistenti agrari
202	Assistente agrario

Art. 17.

La tabella organica della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette (ruolo del personale di archivio dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette) di cui al quadro 17 allegato alla legge 19 luglio 1962, n. 959, è sostituita dalla seguente:

coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
325	Assistente tecnico	1
271	Archivisti capi	4
229	Primi archivisti	5
202	Archivisti	40
180	Applicati	
157	Applicati aggiunti	
		<u>50</u>

Art. 18.

I quadri 1 (ruolo del personale amministrativo), 9 e 14 (ruolo del personale addetto agli uffici), annessi alla legge 19 luglio 1962, n. 959, sono sostituiti dai quadri di pari numero annessi alla presente legge.

Art. 19.

I termini per la presentazione delle domande da prodursi dai destinatari delle norme innovative contenute nella presente legge decorrono dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 20.

Le disposizioni contenute nella presente legge hanno effetto, ove non sia in esse altrimenti previsto, dalla data di entrata in vigore della legge 19 luglio 1962, n. 959.

Art. 21.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto:

per quanto concerne l'Amministrazione finanziaria, nel modo indicato nell'articolo 41 della legge 19 luglio 1962, n. 959;

per quanto concerne l'Amministrazione del tesoro, nel modo indicato nell'articolo 26 della legge 12 agosto 1962, n. 1289.

QUADRO N. 1

CARRIERA DIRETTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Ruolo del personale amministrativo

Coeffic. di stipendio	QUALIFICA	Numero dei posti
900	Direttori generali	11
670	Ispettori generali (a) (b)	80
500	Direttori di divisione	145
402	Direttori di sezione	200
325	Consiglieri di 1 ^a classe	512
271	Consiglieri di 2 ^a classe	
229	Consiglieri di 3 ^a classe	
		948

(a) Di cui uno per la direzione dei servizi del lotto e lotterie ed uno per la direzione dei servizi amministrativi del Comando generale della Guardia di finanza.

(b) Oltre a cinque posti di ruolo con carattere di temporaneità, in relazione alle esigenze della riorganizzazione dei servizi dell'Amministrazione finanziaria, da riassorbire, con le normali vacanze, in ragione di un quinto per ogni anno, a partire dal 1° gennaio 1963.

QUADRO N. 9

CARRIERA DI CONCETTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE
E DELLE INTENDENZE DI FINANZA

Coeffic. di stipendio	QUALIFICA	Numero dei posti
500	Segretari capi	18
402	Segretari principali	60
325	Primi segretari	112
271	Segretari	410
229	Segretari aggiunti	
202	Vice segretari	
		600

QUADRO N. 14

CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE
E DELLE INTENDENZE DI FINANZA*Personale addetto agli uffici*

Coeffic. di stipendio	QUALIFICA	Numero dei posti
325	Assistenti tecnici	75
271	Archivisti capi	250
229	Primi archivisti e Assistente alla vigilanza	500
202	Archivisti	1.575
180	Applicati	
157	Applicati aggiunti	
202	Operatori tecnici di 1 ^a classe	600
180	Operatori tecnici di 2 ^a classe	
157	Operatori tecnici aggiunti	
		3.000